



Tribunale di Bologna

Dirigenza

Bologna 24/04/17

Prov. n.

61

Il Dirigente

visto il D.P.R. n. 581/1995 - Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. n. 580/1993 in materia di istituzione del Registro Imprese la cui tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale del Capoluogo di Provincia;

visti gli artt. 16 e 17 della Legge Fallimentare;

considerato che in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 L.F. è stato abolito il Pubblico Registro dei Falliti - precedentemente tenuto dagli Uffici Giudiziari - e che pertanto la funzione di pubblicità notizia è stata trasferita alle Camere di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese, presso il quale confluiscono tutti i dati a livello nazionale;

considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa istitutiva del Registro delle Imprese, questo Tribunale provvede a trasmettere con sollecitudine tutte le comunicazioni concernenti la pendenza delle procedure fallimentari a carico di società ed imprese;

ritenuta la competenza delle Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il Registro delle Imprese, al rilascio di certificazioni anche se richieste da Pubbliche Amministrazioni;

vista, altresì, la legge di stabilità 2012 (art. 15 L. 12/2011 n. 183) la quale ha recepito il principio della "decertificazione" nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, secondo quanto già disposto dal CAD (art. 6, c. 1 bis) che prevede che le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati possono avvenire tramite PEC;

considerato che, per l'efficace attuazione di quanto stabilito dalla vigente normativa, Infocamere per conto delle Camere di Commercio ha realizzato un apposito portale, denominato VerifichePA, riservato alle Pubbliche Amministrazioni, il quale consente l'accesso ai dati del Registro delle Imprese, permettendo a queste ultime di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro;

dispone

con efficacia dal 1/05/17, la cessazione da parte della Cancelleria di questo Tribunale delle attività di rilascio a privati di certificati fallimentari, rilevato che la relativa funzione è definitivamente trasferita alle Camere di Commercio - Registro delle Imprese, ove confluiscono i dati completi a livello nazionale;

la cessazione delle attività certificative su richiesta di Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, relative a dati e notizie iscritti nel Registro delle Imprese, rilevato che sono competenti le Camere di Commercio presso le quali è tenuto il predetto Registro consultabile attraverso il portale "VerifichePA"

si comunichi al responsabile della Cancelleria Fallimentare, al Punto Informativo, e sia pubblicato sul sito istituzionale di questo Tribunale.

Il Dirigente reggente
Dr. *Fausto Michele Gattuso*

Visto, si approva;

si comunichi al Presidente della Sezione Fallimentare

Il Presidente del Tribunale

Francesco Caruso